



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÁNTZIAS E URBANÍSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. 35087/D.G.
Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 09/09/2016
nr. 0035087
Classifica XII.1.2
04-02-00

Cagliari, 09 SET. 2016

> Comune di Alghero
Via PEC



Oggetto: richiesta parere legale in merito alla prevalenza tra disposizione regionali e nazionali in materia di distanza minima tra pareti finestrate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2013 – sussistenza presupposti deroga alle distanze minime interventi Piano casa.

Con propria nota prot. n. 26024 del 01.07.2016 l'amministrazione in indirizzo, nel richiamare le vigenti disposizioni in materia di distanze, chiede chiarimenti al fine di valutare gli adempimenti conseguenti a seguito della presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo rilasciato in applicazione della legge regionale n. 4 del 2009 e s.m.i.

Il quesito è stato formulato in data anteriore al pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 21 del 2011 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), intervenuto con sentenza n. 189 del 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 27 luglio u.s., di cui si riportano i passaggi rilevanti per la soluzione della questione prospettata:

“Il legislatore regionale è poi tenuto a rispettare quanto previsto dal d.m. n. 1444 del 1968 che, come questa Corte ha in più occasioni affermato, «integra la disciplina privatistica delle distanze» (sentenza n. 114 del 2012), la quale può essere derogata dalla normativa regionale solo in quanto questa persegue «chiaramente finalità di carattere urbanistico, rimettendo l'operatività dei suoi precetti a “strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio” (sentenza n. 232 del 2005)» (sentenza n. 6 del 2013), secondo un principio che è stato sostanzialmente recepito dal legislatore statale all'art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), inserito dall'art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (sentenza n. 134 del 2014).

(omissis)

Quanto, poi, alla possibilità che questi ultimi possano essere effettuati in deroga al d.m. n. 1444 del 1968 e alla normativa statale in materia di rischi di incidenti rilevanti, va innanzitutto rilevato che il disposto



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

normativo impugnato consente bensì che taluni interventi edilizi siano realizzati in deroga ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici comunali vigenti e alle «vigenti disposizioni normative regionali», al cui ambito, con tutta evidenza, non può però certamente ricondursi la legislazione statale. È anche alla luce di questo primo periodo del comma inserito dalla disposizione censurata, poi, che deve essere interpretato l'ultimo periodo del medesimo comma: con la clausola di salvezza ivi prevista, il legislatore regionale ha voluto espressamente escludere che gli interventi edilizi possano essere realizzati in violazione delle disposizioni del codice civile – il cui richiamo, peraltro, deve intendersi come riferito all'intera disciplina civilistica di cui il d.m. n. 1444 del 1968 è parte integrante e fondamentale (sentenza n. 134 del 2014) – e dei diritti dei terzi, senza perciò consentire, tuttavia, che essi siano effettuati in deroga ad altra normativa statale, la quale pertanto deve in ogni caso essere osservata.»

Il testo integrale della sentenza è reperibile all'indirizzo sotto riportato

<http://www.giurcost.org/decisioni/2016/0189s-16.html>

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni